



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919

Roma — Sabato, 13 settembre

Numero 219

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 16; trimestre L. 8
> a scambio ed in tutte le Regioni: > 20; > > 10; > > 5
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): > 30; > > 15; > > 8

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, si prece aumentato proporzionalmente

L'importo del vaglia postale ordinario e telegrafico, omessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza — (R. decreto 12 ottobre 1918, n. 1619).

Inserzioni

Annuali giudiziari L. 0.50 per ogni linea di colonna e spazio di linea
Altri avvisi 0.40

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunci.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Leggi e decreti

Regio decreto-legge n. 1531 che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-1920.

Regio decreto-legge n. 1535 che assegna la somma di lire centotrentacinquemila al capitolo aggiunto n. 120 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio 1919-1920.

Regio decreto-legge n. 1538 che aumenta lo stanziamento del cap. n. 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1919-1920.

Regio decreto-legge n. 1512 che autorizza variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-1920.

Regio decreto-legge n. 1513 che aumenta lo stanziamento del cap. 7 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1919-1920.

Regio decreto-legge n. 1511 che introduce variazioni nei capitoli 101, 102 e 103 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1918-1919.

Regio decreto-legge n. 1515 che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1919-1920.

Regio decreto-legge n. 1635 che istituisce un'imposta straordinaria sul vino prodotto nella raccolta dell'anno 1919 e su quello delle annate precedenti.

Regio decreto n. 1513 che stabilisce l'ordinamento degli ufficiali di vascello specialisti di armi navali.

Regio decreto n. 1631 che autorizza fino a due mesi dopo la sua pubblicazione la denuncia e la consegna delle cose mobili descritte nell'ordinanza 28 novembre 1918 del Comando supremo del R. esercito.

Regio decreto n. 1604 che provvede alla nomina dei delegati plenipotenziari di S. M. il Re alla conferenza della pace e alla loro classifica nell'ordine per le precedenzae tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche.

Regio decreto-legge n. 1633 recante provvedimenti per l'incremento della produzione agraria.

Regio decreto-legge n. 1629 concernente il pagamento delle indennità pel risarcimento dei danni di guerra per quali il

Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere non oltre un milione il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884 n. 2016 (serie 3^a) per la emissione dei relativi mandati.

Decreto ministeriale che vieta fino a nuove disposizioni la importazione di equini in Sardegna.

Decreto Ministeriale che costituisce la Commissione provvisoria del Consorzio italiano dei cereali.

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Avviso.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Perdita di certificati - Smarrimenti di ricevute - Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro: Medio dei consolidati nazionali e contanti nelle Borse del Regno - Corso medio dei cambi.

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno: Seduta dell'8 agosto 1919 (Continuazione) - Camera dei deputati: Seduta del 10 settembre 1919 (Continuazione) - Cronaca italiana - Telegrammi Stefani - Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nel R. decreto n. 1576, che approva la tabella delle circoscrizioni elettorali politiche e stabilisce la designazione dei rispettivi capoluoghi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 corrente, al n. 16 della tabella medesima, si è stampato: « Circondario di Como » invece di « Capoluogo Como », e me leggesi nella tabella annessa al decreto origin. le e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1531 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di variazioni e maggiori assegnazioni su taluni capitoli del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 53. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico e per retribuzione al personale incaricato dei servizi relativi - Sussidi e concorsi (a)	>
Cap. n. 75. Retribuzioni per l'istruzione alle guardie di città (articoli 31 e 39 del regolamento approvato con R. decreto 27 giugno 1907, n. 367) (a)	>
Cap. n. 76. Spese di cura delle guardie di città per malattie contratte in servizio e spese per le guardie inviate d'ufficio in osservazione negli ospedali - Onorari per il servizio sanitario (art. 102 del regolamento approvato con R. decreto 27 giugno 1907, n. 367) (a)	>
Cap. n. 95. Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari (a)	>
Cap. n. 96. Spese di viaggio agli agenti carcerari ed alle loro famiglie per trasferimento - Indennità agli agenti stessi per servizio temporaneo fuori della loro ordinaria residenza (articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 493) (a)	>
Cap. n. 99. Spese pel mantenimento dei detenuti, dei corrigendi, ecc.	+ 1,200,000 -
Cap. n. 121. Assegnazione occorrente per corrispondere ai Comuni indicati negli elenchi approvati con RR decreti 7 e 14 febbraio e 22 aprile 1915, nn 72, 78, 118 e 543, la somma necessaria a pareggiare i rispettivi bilanci, ecc.	+ 2,000,000 -
	+ 3,200,000 -

(a) Variata la denominazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'interno: NITTI.

Il ministro del tesoro: TEDESCO.

Il numero 1535 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla competenza del capitolo aggiunto n. 120 « Incoraggiamenti e premi per la prestazione delle donne nel lavoro agrario » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920, è assegnata la somma di lire centoventicinquemila (L. 125.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1536 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 24 « Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni, ecc » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato di lire quattrocentomila (L. 400.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1542 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono autorizzate le seguenti variazioni:

A) *in aumento:*

Cap. n. 26. Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore ecc.	9.800 —
Cap. n. 44. Aagio da corrispondere per il pagamento in valuta cartacea dei vaglia ecc.	22.000.000 —
Cap. n. 91. Indennità per missioni agli ispettori, ecc.	50.000 —
	<hr/>
	22.059.800 —

B) *in diminuzione:*

Cap. n. 54. Istruzione del personale, ecc.	9.800 —
--	---------

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — CHIOMENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1543 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 7 « Sussidi ad impiegati, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato di lire cinquecentocinquante (L. 5500).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1544 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero

della marina, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 101. « Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi, ecc. »	500,000 —
Cap. n. 102. « Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo, ecc. »	1,900,000 —
In diminuzione:	
Cap. n. 103. « Materiale per la costruzione di nuove navi, ecc. »	1,500,000 —

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà convertito in legge con apposito articolo da inserirsi nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1918-1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1546 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 27 febbraio 1919, numero 234 e 24 marzo 1919, n. 368

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-920.

Ministero delle colonie.

Cap. n. 31. Contibuto dello Stato nelle spese ordinarie civili della Tripolitania e della Cirenaica	133,800 —
---	-----------

Bilancio della Tripolitania e della Cirenaica.

ENTRATA.

Art. 19. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili	133,800 —
--	-----------

SPESA.

Art. 5. Servizi giudiziari - Corte d'appello, ecc.	30,700 —
Art. 57. Servizi giudiziari - Stipendi e indennità, ecc.	13,230 —
Art. 59. Servizi fondiari - Stipendi e indennità, ecc.	15,200 —
Art. 127. Servizi giudiziari - Stipendi e indennità, ecc.	42,100 —
Art. 129. Servizi fondiari - Stipendi e indennità, ecc.	32,600 —
	<hr/>
	133,800 —

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: TEDESCO.

Il ministro delle colonie: ROSSI.

Il numero 1635 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915. n. 674;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, commercio, e lavoro, approvazioni e consumi e dell'agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dovuta un'imposta straordinaria di L. 12 per ettolitro sul vino prodotto nella raccolta dell'anno 1919 e su quello delle annate precedenti che, nel giorno dell'applicazione del presente decreto, si trovi ancora nelle cantine dei produttori diretti e nelle cantine o nei locali di vendita dei negozianti di vino all'ingrosso od al minuto.

Art. 2.

Nei tre giorni successivi a quello della applicazione del presente decreto tutti i produttori e i negozianti di vino, all'ingrosso o al minuto, devono denunciare al locale Municipio la quantità di vino, di qualsiasi specie, proveniente dalle precedenti annate, che si trova nelle rispettive cantine, nei depositi e nei locali di vendita. Entro cinque giorni dalla data della denuncia il Municipio provvede all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta nei modi stabiliti agli articoli 4 e seguenti del presente decreto.

Per i vini in bottiglia è computata per un litro ogni bottiglia di capacità superiore al mezzo litro; le bottiglie inferiori al mezzo litro sono computate ogni due per un litro.

Art. 3.

Entro il 31 ottobre 1919 tutti i proprietari, possessori e detentori, per qualsivoglia titolo e per qualsiasi quantità di vino prodotto nell'anno 1919, devono farne al Municipio denuncia scritta indicandovi:

a) il nome ed il cognome del proprietario, possessore o detentore del vino;

b) la qualità e la quantità in ettolitri del vino;

c) il luogo e i locali nei quali il vino è depositato;

d) la qualità e il numero dei recipienti nei quali è contenuto.

Qualora nel giorno della dichiarazione si abbia del mosto non ancora imbottato, si deve dichiararne a parte la quantità.

La denuncia deve essere sottoscritta dal detentore del vino o da un suo incaricato.

Dove la vinificazione si protragga anche oltre il 31 ottobre e quando lo richiedano altre circostanze speciali, debitamente giustificate, il sindaco può prorogare il termine prescritto per la presentazione delle denunce, fino al 30 novembre 1919.

Art. 4.

Ricevute le denunce di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il sindaco o chi per lui, valendosi d'impiegati o salariati comunali, ed, ove occorra, anche di agenti della R. guardia di finanza, che esso potrà richiedere per delegarli a tale ufficio, procede, presso ciascun dichiarante, alla verifica, in confronto con la denuncia, della quantità effettiva del vino, facendone risultare da processo verbale sottoscritto dal rappresentante il Municipio e dall'interessato,

Se nei locali, verificati in dipendenza delle denunce di cui all'art. 3, trovasi ancora del mosto commisto alle vinacce, questo viene valutato come vino in ragione del 9/10 della sua quantità.

Art. 5.

Le verificazioni di cui al precedente articolo devono essere eseguite di giorno, in concorso dell'interessato, il quale deve essere presente alla verifica, o personalmente o per mezzo di un suo rappresentante.

Sorgendo contestazioni sulla quantità del vino verificato, si compila processo verbale sottoscritto dagli intervenuti alla verifica. Della contestazione decide il sindaco, il quale può ordinare una nuova verifica.

Nel caso che l'interessato od il suo rappresentante non vogliano, o non possano firmare perchè analfabeti, o non siano intervenuti per qualsiasi ragione alle operazioni di controllo, il processo verbale, di cui al precedente articolo, è firmato dal funzionario procedente e da due testimoni, e fa piena fede delle quantità con esso accertate fino a prova contraria.

Art. 6.

Sulla base degli accertamenti fatti in conformità ai precedenti articoli, il sindaco procede alla liquidazione dell'imposta in ragione di dodici lire per ettolitro, trascurando le quantità inferiori ad un ettolitro, e provvede entro la seconda quindicina del mese di dicembre 1919 alla compilazione del ruolo dei debitori dell'imposta che viene approvato e reso esecutorio dal prefetto della Provincia.

Il ruolo viene poi pubblicato all'albo pretorio comunale per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Art. 7.

La tassa è pagata in tre rate uguali nei primi dieci giorni del mese di febbraio, aprile e giugno 1920.

Le quote inferiori a lire venti devono però essere pagate in unica soluzione alla scadenza del mese di aprile 1920.

Art. 8.

Il prodotto dell'imposta, diminuito degli aggravi spettanti all'esattore, è devoluto per cinque sesti allo Stato.

L'altro sesto è devoluto ai Comuni, in conto della cessione, che viene ad essi fatta, delle somme riscosse, durante l'esercizio finanziario 1919-1920, a titolo di addizionali governative, sulle bevande vinose e sulle carni, istituite coi decreti Luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1090, allegato C e 28 aprile 1919, n. 551.

La quota assegnata ai Comuni sul prodotto della tassa rimane per intero ai Comuni stessi, anche quando essa venga a rappresentare un provento superiore a quello delle riscossioni effettuate durante l'esercizio finanziario 1919-1920 per le addizionali governative sopra mentovate. Ai Comuni, invece, che, dalla quota ad essi riservata sul prodotto dell'imposta istituita col presente decreto, ricaveranno un provento inferiore a quello reso dalle predette addizionali sarà corrisposta la differenza fra i due proventi mediante pagamento della corrispondente somma a carico del bilancio del Ministero delle finanze. Su tale credito potranno essere concesse anticipazioni ai Comuni, salvo conguaglio a liquidazione ultimata.

Restano a carico dei Comuni le spese di accertamento dell'imposta.

Art. 9.

La riscossione dell'imposta è affidata agli esattori delle imposte dirette secondo le norme e i procedimenti speciali del testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, e del regolamento 10 luglio 1902, n. 236, e col privilegio stabilito nell'art. 1953, n. 1, del Codice civile.

Per la riscossione dell'imposta spetta all'esattore, a carico dei contribuenti, l'aggio stabilito per la riscossione delle imposte dirette e così pure la multa di mora del 4 0/0 sulle somme non versate alle prescritte scadenze.

Le somme dovute allo Stato ed ai Comuni sono dall'esattore versate, nelle proporzioni indicate all'articolo precedente, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale o alla Cassa del Comune entro cinque giorni successivi a quelli della scadenza di ciascuna rata.

Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuta allo Stato ed ai Comuni la multa del 4 0/0, e per il recupero di esse e delle multe potrà procedersi sulla cauzione prestata dall'esattore, a termini del testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, e del relativo regolamento, con le norme ivi stabilite.

Art. 10.

Dal giorno della presentazione della denuncia prescritta dall'art. 3 e sino a che non sia eseguita la verifica di cui all'art. 4 i produttori non possono asportare mosto o vino della raccolta 1919 che dopo averne fatta dichiarazione al Municipio.

La dichiarazione al Municipio deve farsi anche per le spedizioni di mosti che si effettuino immediatamente dopo la pigiatura delle uve e prima che sia presentata la denuncia di cui sopra. In questo caso l'imposta sarà liquidata sulla quantità del mosto secondo l'accertamento che dovrà esserne fatto dagli agenti prima o all'atto della spedizione.

Art. 11.

Durante il periodo della vinificazione gli agenti dell'Amministrazione governativa e comunale hanno facoltà di entrare nei locali dove si effettui la pigiatura delle uve, nonché nelle cantine dei produttori, per la vigilanza e per quelle constatazioni che abbiano attinenza con la liquidazione dell'imposta.

A tale effetto deve essere lasciato ai detti agenti libero accesso in quei locali, di giorno, e, nei casi di necessità ed urgenza, anche di notte. Per accedere in tempo di notte, gli agenti dovranno però essere assistiti da un ufficiale di polizia giudiziaria.

Per l'esatta osservanza dell'art. 2, gli agenti esercitano la vigilanza di cui sopra anche sulle cantine e sui locali di vendita dei produttori e negozianti di vino, all'ingrosso od al minuto.

Art. 12.

È punito con la multa del doppio al decuplo dell'imposta in conformità dell'art. 62 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, sui dazi interni di consumo, chiunque in qualsiasi modo sottragga o tenti di sottrarre il vino al pagamento dell'imposta dovuta.

Alla stessa pena sono soggetti il produttore ed il negoziante di vino all'ingrosso ed al minuto, che siano trovati in possesso di vino non dichiarato, o quando nelle verificazioni si accerti una quantità di vino maggiore della dichiarata, oltre la tolleranza del cinque per cento.

Ogni altra infrazione al presente decreto è punita con ammenda da 10 a 20 lire.

Art. 13.

Le contravvenzioni al presente decreto sono accertate dagli agenti comunali, da quelli del corpo della R. guardia di finanza, e da qualsiasi altro agente di polizia giudiziaria e sono definite nei modi e termini stabiliti nel testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, sui dazi interni di consumo.

I vini, i recipienti ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione sono posti sotto sequestro a garanzia dell'Amministrazione per il pagamento dell'imposta, delle multe e spese dovute dai contravventori, con prevalenza ad ogni altro creditore.

Art. 14.

È demandato agli intendenti di finanza di vigilare e di provvedere a quanto possa occorrere per la retta applicazione del presente decreto.

Contro l'operato dei sindaci, dei funzionari e degli agenti governativi e comunali che siano comunque intervenuti nelle operazioni di accertamento dell'imposta è ammesso ricorso all'intendente di finanza della Provincia, il quale decide definitivamente, senza ulteriore gravame amministrativo o giudiziario.

Il ricorso non sospende le operazioni di accertamento e la riscossione dell'imposta, salvo i rimborsi che si riconoscano dovuti a contestazione definitiva.

Art. 15.

Nei Comuni che riscuotono i dazi di consumo per appalto, l'applicazione del presente decreto, previ accordi tra Comuni ed appaltatori, può essere demandata agli impiegati ed agenti al servizio degli appaltatori.

In tal caso gli impiegati ed agenti degli appaltatori si intendono parificati, a tutti gli effetti del presente decreto, agli impiegati ed agenti comunali e ne esercitano le relative attribuzioni.

Art. 16.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — S. HANZER — FERRARIS — VISOCCHI.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 1513 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto i decreti Luogotenenziali 18 febbraio 1918, numero 215, e 11 agosto 1918, n. 1266;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Competenza.

La direzione e gerenza dei servizi speciali tecnici relativi alla costruzione, riparazione e sistemazione delle armi navali e del materiale relativo sono di competenza di ufficiali di vascello dello stato maggiore generale della Regia marina: una parte di questi, se riconosciuti specialmente atti ai servizi tecnici suddetti, possono progredire nella carriera senza soddisfare alle prescritte condizioni d'imbarco, ed assumono la denominazione di ufficiali di vascello specialisti di armi navali (per abbreviazione S. A. N.).

Art. 2.

Ruolo organico.

Gli ufficiali di vascello S. A. N. fanno parte dello stesso ruolo organico degli ufficiali di vascello, nel quale sono iscritti, promiscuamente secondo la loro anzianità, con gli ufficiali di vascello naviganti.

Il numero degli ufficiali di vascello S. A. N. non può per nessun motivo superare i limiti seguenti:

a) Ufficiali ammiragli. — Numero non superiore a 4 ripartiti comunque fra i gradi di sotto ammiraglio, contrammiraglio, e vice

ammiraglio, a seconda delle vicende dell'avanzamento, ma con la condizione che il numero dei vice ammiragli S. A. N. non deve mai essere superiore a due.

Quando il numero dei vice ammiragli S. A. N. fosse di 2 il quadro organico dei vice ammiragli, in analogia a quanto già dispone la legge 7 luglio 1910, n. 467, si intenderà aumentato temporaneamente di un posto e quello dei contrammiragli diminuito di uno.

b) ufficiali superiori. — Numero non superiore ad un decimo del ruolo organico complessivo stabilito per gli ufficiali superiori di vascello;

c) tenenti di vascello. — Numero non superiore ad un quindicesimo del ruolo organico dei tenenti di vascello.

Per i computi derivanti dall'applicazione delle prescrizioni di cui agli alinea b) e c), le frazioni risultanti si trascurano.

Art. 3.

I posti soppressi dall'organico degli ufficiali di vascello con l'articolo 16 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1918, n. 215, per attribuirli al corpo degli ufficiali specialisti di armi navali, sono riportati in aumento all'organico degli ufficiali di Vascello senza tener conto delle varianti apportate col R. decreto 17 luglio 1919, numero 1421.

Art. 4.

Reclutamento.

Il reclutamento degli ufficiali di vascello S. A. N. è fatto esclusivamente fra i tenenti di vascello naviganti, che abbiano i seguenti requisiti, e che ne facciano domanda:

1. Anzianità di grado non inferiore a 4 anni, ed aver compiuto almeno la metà del periodo d'imbarco prescritto per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta.

2. Posseggano il certificato d'idoneità per la caratteristica A o T. E.

3. Abbiano riportato nelle destinazioni precedenti, in servizi tecnici, favorevoli note caratteristiche, e abbiano seguito con successo gli studi teorici ed i tirocini pratici che potranno essere volta per volta stabiliti.

Sulle domande sarà sentito il parere del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento. Costituiranno titolo di preferenza gli studi e le pubblicazioni che meglio comprovino nel richiedente il possesso della necessaria attitudine e coltura tecnica.

Il ministro della marina ha facoltà di non dar corso alle domande di quei tenenti di vascello, che giudica non posseggano nella voluta misura i requisiti sopra indicati.

La denominazione di ufficiale di vascello S. A. N. viene assunta con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 5.

Avanzamento.

L'avanzamento degli ufficiali di vascello S. A. N. ha luogo ad anzianità od a scelta, secondo è stabilito per gli ufficiali di vascello naviganti, quando siano soddisfatte le condizioni particolari di cui al seguente art. 6.

Nell'avanzamento ad anzianità, un ufficiale di vascello S. A. N. non può mai essere promosso prima degli ufficiali naviganti che lo precedono in ruolo, se questi ultimi sono riconosciuti idonei allo avanzamento.

L'avanzamento a scelta ha luogo in concorso con gli ufficiali di vascello naviganti, e le Commissioni di avanzamento lo concederanno soltanto a quegli ufficiali S. A. N. che diano sicuro affidamento di rendere servizi particolarmente pregevoli negli alti gradi.

Allorchè, per deficienza di posti nei quadri organici stabiliti dall'art. 2, i quali non possono essere in nessun caso superati, un ufficiale di vascello S. A. N. non sia promovibile a suo turno, le promozioni degli ufficiali naviganti meno anziani sono disposte con riserva di anzianità, fino a quando il detto ufficiale non possa essere promosso anche egli e riprendere nel ruolo il posto di anzianità spettantegli.

Art. 6.

Per gli ufficiali di vascello S. A. N. la permanenza minima in ciascun grado necessaria per poter conseguire avanzamento è la stessa di quella fissata per gli ufficiali di vascello naviganti. Per detti ufficiali non sono invece richiesti i periodi minimi di imbarco; essi devono però soddisfare alle seguenti altre condizioni:

a) per l'avanzamento al grado di capitano di vascello S. A. N. avere occupato, per un periodo minimo di sei mesi, la carica di vice direttore in una direzione di lavori, o la carica di sotto direttore dei lavori;

b) per l'avanzamento al grado di sotto-ammiraglio S. A. N. avere occupato, per un periodo minimo di 12 mesi, la carica di direttore dei lavori;

c) quando il Ministero ritenga opportuno chiamare dei tenenti di vascello S. A. N. a seguire un corso speciale di studi tecnici superiori, quelli che non supereranno gli esami o rinunzieranno a seguire il corso potranno conseguire avanzamento soltanto per anzianità, e soltanto fino al grado di capitano di fregata S. A. N. incluso, sempre quando essi siano riconosciuti idonei dalla competente Commissione di avanzamento.

Art. 7.

Gli ufficiali di vascello S. A. N. non possono, in nessun caso, riacquistare la qualifica di ufficiale di vascello navigante.

Art. 8.

Indennità.

Agli ufficiali di vascello S. A. N. compete l'indennità d'arma, giusta quanto è prescritto dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1918, n. 215.

Le indennità di carica annue da assegnarsi agli ufficiali di vascello S. A. N. sono quelle stabilite dalle vigenti disposizioni per le diverse cariche.

Art. 9.

Disposizioni transitorie.

In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente decreto è soppresso il corpo degli ufficiali specialisti di armi navali istituito con decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1918, n. 215.

È anche soppresso il ruolo a parte degli ufficiali di vascello specialisti di armi navali di cui all'art. 12 del su citato decreto.

Art. 10.

Gli ufficiali di vascello specialisti di armi navali iscritti presentemente nel ruolo a parte stabilito con l'art. 12 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1918, n. 215 sono trasferiti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di vascello, conservando la denominazione di ufficiali S. A. N. Essi prendono posto nel ruolo degli ufficiali di vascello secondo l'anzianità che sarebbe ad essi spettata se fossero sempre nel ruolo stesso, considerando le promozioni eventualmente conseguite nel ruolo S. A. N. come avvenute nel ruolo degli ufficiali di vascello naviganti.

Gli ufficiali di vascello del soppresso ruolo specialisti di armi navali che fossero già stati promossi in detto ruolo, mentre ufficiali del ruolo naviganti, che erano primitivamente di essi più anziani, non avessero ancora conseguita alcuna promozione, conservano il nuovo grado da essi acquistato; essi prendono posto in coda al ruolo degli ufficiali di vascello di tale grado e rimangono alla coda fino a quando non possono riprendere l'anzianità che sarebbe ad essi spettata se non avessero fatto passaggio nel ruolo ora soppresso.

Gli ufficiali del soppresso ruolo S. A. N. che, per effetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, avrebbero diritto alla promozione e non possono conseguirla immediatamente per mancanza di posti nel grado superiore, saranno promossi secondo l'anzianità che avevano nel ruolo degli ufficiali di vascello quando si verificheranno vacanze nel grado superiore, ed all'atto della promozione riprenderanno il posto che sarebbe loro spettato se avessero avuto l'avanzamento, a loro turno, nel ruolo degli ufficiali di vascello, al quale appartenevano.

Art. 11.

Gli ufficiali del soppresso ruolo specialisti di armi navali che, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, non presentassero domanda di essere trasferiti nuovamente nel ruolo degli ufficiali di vascello, conservando la denominazione S. A. N., rimarranno classificati in ruolo transitorio a parte fino ad eliminazione e senza diritto ad avanzamento.

Il numero di questi ufficiali andrà compreso nel ruolo organico degli ufficiali di vascello del loro grado, nonché nel numero organico di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 12.

In via del tutto eccezionale, il ministro della marina, ad unica deroga di quanto è disposto dall'art. 7 del presente decreto, ha facoltà di riammettere nel ruolo degli ufficiali di vascello naviganti, con determinazione insindacabile, qualche ufficiale del soppresso ruolo specialisti di armi navali, che ne faccia domanda entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 13.

Ufficiali di complemento.

Le disposizioni contenute nel presente decreto, per quanto applicabili, sono estese agli ufficiali di vascello S. A. N. di complemento ed agli ufficiali S. A. N. di complemento.

I ruoli di questi ufficiali sono soppressi e gli ufficiali iscritti nei ruoli stessi sono, a loro domanda, trasferiti, nel ruolo degli ufficiali di vascello di complemento, con norme analoghe a quelle stabilite dall'articolo 12 del presente decreto.

Art. 14.

Le norme dettate dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218 per la nomina degli ufficiali di complemento specialisti di armi navali valgono invece per la nomina degli ufficiali di vascello di complemento specialisti di armi navali.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto che avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1634 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, numero 1083;

Ritenuta la convenienza di riaprire il termine prescritto dall'ordinanza 28 novembre 1918 del Comando supremo del R. esercito, per la denuncia e la consegna delle cose mobili, comunque acquistate o possedute nelle zone invase o sgombrate, senza il consenso del proprietario, in occasione degli avvenimenti di guerra, ferme restando le altre disposizioni della predetta ordinanza;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualsiasi detentore delle cose mobili descritte nell'ordinanza 28 novembre 1918 del Comando supremo del R. esercito, è autorizzato a farne denuncia entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*, all'autorità di P. S. o all'arma del R.R. carabinieri, e di consegnarle o depositarle secondo le istruzioni delle medesime autorità.

Art. 2.

Contro coloro che effettueranno, nel termine prescritto dal precedente articolo, la denuncia e la consegna, non si farà luogo a procedimento penale per tutti i reati, commessi anteriormente al 28 novembre 1918 e aventi per oggetto le cose depositate e consegnate a norma della predetta ordinanza.

Art. 3.

Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 3 e 4 dell'ordinanza 28 novembre 1918 del Comando supremo del R. esercito.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1604 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Visto il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, col quale venne stabilito l'ordine per le precedenzae tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono nominati Nostri delegati plenipotenziari alla Conferenza della pace gli onorevoli signori:

Tittoni avv. Tommaso, senatore del Regno, ministro degli affari esteri, capo della Missione;

Scialoja prof. avv. Vittorio, senatore del Regno;

Ferraris dott. Maggiorino, senatore del Regno;

Marconi Guglielmo, senatore del Regno;

Crespi dott. Silvio, deputato al Parlamento.

Art. 2.

I predetti delegati plenipotenziari sono classificati, per tutta la durata del loro mandato, alla categoria III del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, concernente l'ordine per le precedenzae fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, prendendo posto immediatamente dopo i generali d'esercito e gli ammiragli.

Essi godono di tutti i diritti e prerogative stabiliti per i Grandi ufficiali dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1633 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Letti i decreti Luogotenenziali 30 ottobre 1915, numero 1570, 14 febbraio 1918, n. 147, 14 luglio 1918, numero 1142, 16 gennaio 1919, n. 55;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, della grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere alle necessità concernenti l'incremento della produzione agraria, con speciale riferimento ai cereali, legumi e tuberi commestibili, e alle necessità delle popolazioni agricole, il Ministero per l'agricoltura, e, per sua delegazione, i prefetti possono avvalersi, fino al 31 dicembre 1920, delle disposizioni del decreto Luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570, a favore di Associazioni agrarie od Enti, legalmente costituiti.

L'occupazione temporanea di terreni sui quali vertano questioni di usi civici, non può essere disposta che a favore dell'Associazione agraria o dell'Ente che rappresenta gli utenti.

La durata della occupazione non può oltrepassare i quattro anni.

Il decreto di occupazione non è soggetto ad impugnazione.

Al proprietario sarà corrisposta un'equa indennità. In mancanza di accordo, questa è stabilita da un Collegio di arbitri nominati, uno dall'Associazione o Ente, un altro dal proprietario degli immobili occupati. Il Collegio è presieduto dal presidente del tribunale che ha giurisdizione nel capoluogo della Provincia, o da un giudice da lui delegato.

Contro le decisioni del Collegio di arbitri ed entro il perentorio termine di 15 giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, è ammesso soltanto ricorso innanzi al Comitato istituito con l'art. 13 del decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147.

Non è dato alcun reclamo contro le decisioni del Comitato.

Art. 2.

Prima della scadenza dell'occupazione temporanea, l'Associazione o Ente, a favore del quale venne concessa l'occupazione, potrà chiedere che essa sia resa definitiva, sempre che trattisi di terreni suscettibili di importanti trasformazioni culturali, o che siano soggetti ad obblighi di bonifica.

Il provvedimento sarà promosso dal ministro per l'agricoltura, colle modalità da stabilirsi con decreto Reale. L'occupazione definitiva si opera con le norme e la procedura stabilite dagli articoli 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55.

Art. 3.

I terreni definitivamente assegnati alle Associazioni agrarie, sono concessi agli agricoltori associati con le forme indicate al n. 1 dell'art. 26 del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e, in quanto sia possibile, con quelle indicate al n. 2 dello stesso articolo.

Nelle concessioni, si osserveranno altresì le modalità dell'art. 28 di detto decreto Luogotenenziale e le condizioni, anche per quanto riguarda il diritto di utenza, stabilite nei regolamenti di uso delle Associazioni stesse, da approvarsi dal Ministero per l'agricoltura.

Art. 4.

Per gli scopi previsti nel presente decreto, sono estese alle associazioni agrarie od enti le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142.

Il ministro per l'agricoltura con suo decreto stabilirà di volta in volta - avuto riguardo alle speciali circostanze del caso - se ed in quale misura si possa far luogo al concorso dello Stato nel pagamento dell'interesse per i mutui, sempre nei limiti di cui al capoverso dell'art. 6 del decreto anzidetto.

La riscossione di tutte le entrate sociali, comprese le quote di rimborso per i mutui, sarà fatta con le forme e i privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

La stessa disposizione si applica per la riscossione delle somme dovute all'Opera nazionale pro-combattenti.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura la somma annua di lire trentamila (L. 30,000), a cominciare dal 1919-20, per le spese necessarie al funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 1 e 6, e per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'agricoltura, saranno prescritte le norme per l'esecuzione del presente decreto, per la vigilanza sulle Associazioni agrarie ed enti, e per la costituzione presso il Ministero di agricoltura di un Comitato incaricato dell'esame dagli atti per la contrattazione dei mutui.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER — MORTARA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1629 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3^a), col quale è approvato il testo unico della legge su l'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Veduto il testo unico delle disposizioni per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919 n. 426;

Veduto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1425;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per le terre liberate di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e dei ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il pagamento delle indennità definitive, liquidate a titolo di risarcimento di danni di guerra, e il pagamento delle anticipazioni in denaro, concesse sia dagli agenti delle imposte dirette, sia dagli intendenti di finanza, sia dalle Commissioni di accertamento e di liquidazione, viene in ogni caso eseguito su provvedimento dell'intendente di finanza, competente per territorio.

Il ministro del tesoro mette all'uso a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari, con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2018 (serie 3^a) per la emissione dei relativi mandati.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — NAVA — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, il guardasigilli: MORTARA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa di alcuni focolai di morbo contagioso maligno tra gli equini di diverse provincie del Regno;

Riconosciuta l'opportunità, a tutela del cospicuo patrimonio ippico della Sardegna, di adottare misure restrittive per impedire qualsiasi pericolo di diffusione di detta malattia nell'isola, attualmente immune da la infezione;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, numero 636, ed il regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:**Art. 1.**

È vietato, fino a nuove disposizioni, l'importazione di equini in Sardegna, eccezione fatta per i muli, i castroni e le cavalle di servizio del R. esercito riconosciute sane.

Le cavalle arrivate non potranno però essere vendute nell'isola, se non a scopo di macellazione, né essere adibite alla riproduzione.

Art. 2.

È data facoltà ai prefetti di Cagliari e di Sassari di accordare, di volta in volta, permessi speciali di importazione di equini destinati alla riproduzione, quando ciò sia richiesto da imprescindibili necessità agricole e zootecniche locali, purché gli animali siano accompagnati da certificato veterinario attestante che sono immuni da morbo contagioso maligno e vengano all'arrivo sottoposti a rigorosa visita di controllo da parte del veterinario provinciale.

Art. 3.

I riproduttori di cui all'articolo precedente dovranno essere sottoposti ad un periodo di osservazione non inferiore a mesi sei.

Art. 4.

I prefetti di Cagliari e di Sassari sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 6 settembre 1919.

Pel ministro: GRASSI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

per gli approvvigionamenti e i consumi

Visto il decreto Reale 14 luglio 1919, n. 1212;

Decreta:**Art. 1.**

La Commissione provvisoria del Consorzio italiano dei cereali è così costituita:

Per la sezione A.

Movimento dei cereali e legumi.

Prof. Vincenzo Giuffrida, consigliere di Stato commissario governativo, presidente.

Comm. Cesare Corinaldi — comm. Nicola Pavoncelli, vice-presidenti.

Comm. Arturo Baranzini — sig. Giacomo Nimmo — comm. Alberto Oblieght — sig. Alfredo Profumo — cav. Umberto Samaja — Sig. Riccardo Sarfatti — comm. Edoardo Squatriti — ing. Gian Carlo Stucky.

Art. 2.

La Commissione durerà in carica fino alla costituzione del Consiglio.

Essa riassume in sé tutti i poteri degli organi consortili e provvederà alla raccolta delle adesioni e del capitale del consorzio ed alla organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 3.

La Commissione può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo.

Roma, 11 settembre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

DISPOSIZIONI DIVERSE**Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza**

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti

Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale

AVVISO.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 1° del R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, il giorno 6 ottobre 1919, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso al pubblico da via Goito, alle seguenti operazioni, in ordine ai titoli rappresentati cartelle ordinarie 3,75 0/0 di Credito comunale e provinciale:

1. Abbruciamento dei titoli al portatore, rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 0/0 di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 10^a estrazione (ottobre 1919) e rimborsati da questa Direzione generale.

2. Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di titoli corrispondenti a 1058 cartelle ordinarie 3,75 0/0, di credito comunale e provinciale in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1919.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiarsi per ciascuna serie è come da apposito scadenziario, di:

n. 358 per la serie di titoli unitari - capitale nominale	L. 358,000 —
» 74 per la serie di titoli quintupli - capitale nominale	L. 370,000 —
» 33 per la serie di titoli decupli - capitale nominale	L. 330,000 —

Totale n. 465 titoli per il capitale nominale di . . . L. 1,058,000 —

Tenuto conto che le quote di capitale comprese nelle annualità dei prestiti concessi in cartelle ordinarie 3,75 0/0 scadenti nel 1919, aumentate di L. 359 85 (frazione di cartella non compresa nella 10^a estrazione) ammontano a L. 1,058,509 42
rimane un avanzo di L. 509,42
da conteggiarsi nella 12^a estrazione.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli sorteggiati.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 8 settembre 1919.

Per il direttore generale: DA VALLE.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

3. **Intestazioni.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	53344 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Di Donato Maria Raffaella fu Francesco, nubile, domiciliata in Napoli. L. Per l'usufrutto: Alvino Giuseppe di Sabino, domiciliato in Napoli	178 50
5 0/0	614603 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: De Stefano Raffaella fu Giuseppe, moglie di Pruscino Antonio, domiciliata a Napoli » Per l'usufrutto: Giannocari Luigia, ved. di De Stefano Giuseppe	85 —
3,50 0/0	348170	Raviola Angela di Giovanni, nubile, domiciliata a Fossano (Cuneo). »	10 50
»	348171	Raviola Regina di Giovanni, nubile, domiciliata a Fossano (Cuneo) »	10 50
P. N. 5 0/0	2999	Volante Giovannina fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Battista Emma di Giovanni, ved. Volante Giovanni, domiciliata in Gallinara frazione del comune di San Donato (Caserta) »	85 —
3,50 0/0	361497	Cavallo Alfonso di Giuseppe, domiciliato a Bagnasco (Cuneo). Vincolata »	17 50
»	650366	Di Stefano Taresina di Benigno, moglie di Tontodonato Michele di Natale, domiciliata in Cupello (Chieti). Vincolata »	52 50
»	548562 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Micheletti Cosimo fu Benedetto, domiciliato in Grosseto » Per la proprietà: Confraternita della Misericordia in Roccastrada (Grosseto)	840 —
Cons. 5 0/0 (1917)	27087 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Micheletti Cosimo fu Benedetto, domiciliato a Roccastrada (Grosseto) » Per la proprietà: Opera pia laicale Così in Firenze	200 —
3,50 0/0	568304 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Tarascio Vincenzo fu Emanuela, domiciliato a Caserta » Per l'usufrutto: Iori Giuseppina fu Luigi, vedova di Pesce Ferdinando, domiciliato a Caserta	140 —
»	408737 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Piazzini Americo di Edmondo, domiciliato a Mortara (Pavia) » Per l'usufrutto: Tibaldi Fanny fu Giuseppe, già vedova Rolandi e vedova in seconde nozze di Giovanni Zamara fu Antonio	105 —
»	408738 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come la precedente » Per l'usufrutto: Tibaldi Francesca, detta Fanny fu Giuseppe, vedova in seconde nozze di Zamara Giovanni, domiciliata in Milano	245 —
5 0/0 Rendita del debito Comuni di Sicilia	6093	Ragusi Margherita fu Giuseppe, vedova di Catanzaro Foti Francesco, domiciliata in Milazzo (Messina) »	181 30

Roma, 30 aprile 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 9).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data della ricevuta: 5 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Giacomo Luigia, ved. Binignat (pos. n. 674788) — Titoli del debito pubblico al nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 70 — Consolidato 3,50 0/0 Decorrenza 1º luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 828 — Data della ricevuta: 16 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Chiani Guglielmo di Tommaso (pos. n. 683620) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 115 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1º gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 12 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	86.45	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.03	—

Corso medio dei cambi

del giorno 12 settembre 1919 (Art. 39 Codice di commercio):
Parigi 116,10 Svizzera 175,87 — Londra 40,82 — New York 9,80
— Spagna 187,20 — Oro 161,84.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 8 agosto 1919

(Continuazione).

Presidenza del presidente BONASI.

PERLA. Propone che il tribunale decida con sette votanti, di cui tre magistrati, tre consiglieri di Stato ed un tecnico.

ROLANDI-RICCI, relatore e MORTARA, ministro di grazia e giustizia. Accettano.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia. Propone che alla lettera b) dell'art. . . . , alla terza riga siano soppresse le parole « della prima parte » e sia detto « ai termini dell'art. 2 del testo unico delle legg. ecc. ».

ROLANDI-RICCI, relatore. Consente.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura dell'emendamento del senatore Perla così redatto:

« Nelle materie indicate nel presente articolo il tribunale supe-

riore delle acque decide con 7 votanti, di cui tre magistrati, tre consiglieri di Stato ed un tecnico ».

MORTARA, ministro di grazia e giustizia. Propone che sieno tolte le parole « dal regolamento » alla fine dell'articolo stesso.

ROLANDI-RICCI, relatore. Consente.

L'art. 35 *quater* emendato, è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli 36 e 37.

(Continua).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 10 settembre 1919

(Continuazione).

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seconda armata, per esempio, non potè nemmeno combattere, tanto che le riserve non poterono essere adoperate. Ma in mezzo alla stessa disfatta rifulsero splendidi esempi di ufficiali e di soldati.

Il disastro morale fu poi anche più grave, specialmente per la condotta di alcuni comandanti che avevano perduta la fede nella vittoria.

A deprimere l'animo dell'esercito contribuì la campagna disfattista ed il turpiloquio contro la patria.

Nel Comando supremo non mancò la sapienza, mancò la saggezza.

Vi fu un momento in cui il comandante supremo fu arbitro dei destini, non solo della guerra, ma dell'Italia.

Ma se gravi furono i suoi errori, noi dobbiamo ricordare che a Luigi Cadorna spetta il merito della preparazione della guerra e quella della mirabile ritirata dal Piave (Interruzioni vivissime e proteste all'estrema sinistra).

Il disastro di Caporetto trova dunque la sua spiegazione in tre principali cause: impreparazione militare, imprevidenze colpevoli durante la guerra, depressione degli animi.

Ma non appena poterono essere rialzate le condizioni morali dei soldati si ebbero i primi successi; ritornò il prestigio dei comandi mercè l'affetto e la fiducia reciproca; anche i comandi inferiori e gli stessi soldati, con esempi di mirabili iniziative, si lanciavano spontaneamente all'attacco. E così risorse nuovamente contro l'Austria l'Italia vittoriosa. (Vivissime approvazioni — Applausi).

L'oratore è perciò convinto che l'Italia sarà il primo paese in cui potrà riformarsi l'esercito sulla base della nazione armata.

Ricorda gli episodi gloriosi della battaglia del Piave. Era un popolo di soldati e di cittadini che marciava verso il suo destino.

L'oratore così conclude:

Così la guerra finiva e finiva per tutti; per noi come per gli altri.

Ecco il fatto nuovo, il fatto immenso. Per noi, proprio per noi crollava il più ingente impero militare e sorgavano dalle sue rovine le nuove repubbliche alle quali auguriamo prospera sorte come quasi a noi stessi.

Un grande sogno nostro si compieva: l'unità della patria.

Ma un più grande sogno comune era tradotto in realtà; la liberazione del mondo; perchè, nonostante ostinati errori diplomatici e rinnovellati sciovinismi di popoli, noi pensiamo che pure il mondo è liberato da una grande oppressione, da una grande tirannia e che forse un giorno sarà liberato da tutte le tirannie.

Dopo tanto flagello, noi ci sentiamo più liberi e ci sentiamo sopra tutto più buoni.

Vedete, o signori, quale miracolo hanno compiuto i nostri soldati, i nostri marinari, ufficiali e gregari di tutte le armi, di tutte le guerre d'Italia! I nostri poveri soldatini! come li ha chiamati l'on. Nitti.

Ma, on. Nitti, lasciate dunque che per essi, non per noi, dopo aver discusso le pagine della nostra sconfitta, si celebri finalmente la festa della nostra grande vittoria; e, il giorno 3 di novembre,

nel primo anniversario della nostra pace, della pace di tutto il mondo, in quel giorno fate passare sotto gli archi di Tito e di Settimio Severo questi nostri benedetti figliuoli, fieri sotto i ricordi trionfali di Roma, con le bandiere lacere dei vecchi e dei nuovi reggimenti.

L'Italia nuova è ben degna dell'antica Roma ed i soldati d'Italia sono degni tutti, in questa Roma, di essere chiamati benemeriti della Patria e della civiltà! (Vivissimi e prolungati applausi — Moltissimi deputati si congratulano con l'oratore).

VINAJ, inizia il suo dire affermando che l'esercito ha corrisposto alle più legittime aspettative del paese superando le più difficili e sanguinose esigenze della guerra e riportando, dopo l'episodio di Caporetto, la più grande vittoria.

Di fronte ad un così magnifico risultato, l'esame delle responsabilità della sconfitta di Caporetto non deve turbare la coscienza del popolo italiano e può ben essere fatto con ogni serenità e con ogni franchezza.

La relazione della Commissione d'inchiesta ha assodato e graduato queste responsabilità, ma, secondo l'oratore, in essa non si sarebbero a sufficienza approfondite quelle che risalgono ai gravi difetti personali e di condotta militare del comandante supremo dell'esercito.

Deplora che l'opera del comandante supremo non abbia mai rifiutato per genialità di concezioni strategiche e abbia invece troppo spesso colpito con provvedimenti disciplinari ed eccessivi quei comandanti in subordine, che presero durante la guerra le iniziative più idonee e più rispondenti alla situazione strategica del nostro esercito.

CRONACA ITALIANA

S. E. Buero. — L'on. ministro degli affari esteri dell'Uruguay, ospite gradito e festeggiato di Roma, ieri mattina si è recato al Pantheon, dove ha depresso due splendide corone sulle tombe reali, firmandosi sui registri dei visitatori. Su quello alla tomba di Vittorio Emanuele, scrisse:

L'unità italiana nata sotto l'ala della gloria, si afferma e si consacra nella pace per l'onore della latinità, che questa terra rappresenta nelle più alte qualità.

L'on. ministro, nella giornata di ieri, ha ricevuto numerose rappresentanze ed iersera intervenne ad un banchetto al « Grand Hôtel », offerto in suo onore dal Governo italiano.

Al levar delle mense S. E. il presidente del Consiglio pronunziò un brindisi all'ospite, alla consorte di questi, al presidente della Repubblica uruguayana e alla prosperità di questa.

S. E. Buero rispose brindando a S. M. il Re d'Italia, a S. M. la Regina, a S. E. il presidente del Consiglio, Nitti, e alla grandezza e gloria d'Italia.

Stamane, S. E. Buero visitò lo studio dello scultore Zanelli autore del monumento che Montevideo eleverà ad Artigas, il fondatore della nazionalità uruguayana.

Alle ore 18, il Municipio offrì in onore dell'ospite illustre un ricevimento nei Musei Capitolini.

I Congressi della « Dante Alighieri ». — A Trieste, domenica 28 corr., nel teatro Giuseppe Verdi, si inaugurerà il Congresso organizzato dalla benemerita Società, e proseguirà le sue sedute nel pomeriggio e nei giorni di lunedì e martedì.

La redenta sorella prepara solenni onoranze ai congressisti.

Mercoledì, 1° ottobre, avverrà la partenza per Trento. E a Trento avranno luogo il giorno seguente una solenne adunanza dei delegati, la ripristinazione della iscrizione sul monumento di Dante, l'offerta delle bandiere donate dai Comitati di Milano e di Torino ed altre cerimonie patriottiche.

Venerdì, 3, si effettueranno visite ai luoghi che furono teatro della guerra.

Per i paesi danneggiati dal terremoto. — Appena

avuta notizia del recente terremoto che ha colpito vari comuni nella zona del Monte Amiata, e della provincia di Roma, S. E. il ministro dei lavori pubblici on. Pantano, ha inviato sui luoghi danneggiati funzionari del genio civile dagli uffici di Siena e di Roma per i primi urgenti lavori nell'interesse della pubblica incolumità, affidando la direzione dei servizi all'ispettore superiore del genio civile comm. Perilli.

Il Ministero dell'interno ha posto a disposizione dei prefetti fondi necessari per i più urgenti soccorsi.

Per i rimasti senza tetto venne disposto l'invio immediato di tende.

Iersera S. E. Ciampi, sottosegretario di Stato per il Ministero dei lavori pubblici è partito per le località colpite, in rappresentanza del Governo.

Nelle terre redente. — Ieri, a Bolzano, durante il concerto serale della musica militare, la folla, in occasione della firma del trattato di pace, che consacra la vittoria dell'Italia, ha chiesto fra entusiastici applausi la marcia reale, che è stata acclamata lungamente. Alla fine del concerto la musica, circondata dalla folla, è stata costretta a suonare l'inno di Garibaldi, fra interminabili applausi.

TELEGRAMMI « STEFANI »

ROMA, 12. — Secondo notizie giunte nel pomeriggio alcuni reparti di granatieri e nuclei di arditi, con mitragliatrici e autoblanco, sono partiti da Ronchi e sono giunti a Fiume a mezzogiorno. Era con loro Gabriele D'Annunzio.

Da Fiume non è segnalato fino a mezzanotte alcun disordine.

Il Governo ha dato le più energiche disposizioni perchè il movimento sia subito arrestato e perchè siano ricercate le responsabilità di un atto così inconsiderato come dannoso.

LONDRA, 12. — La Corporazione della City (Londra) ha deciso nella seduta odierna di conferire al generale Diaz il diritto di cittadinanza onoraria e di donargli una spada d'onore per attestargli l'alto apprezzamento dei servizi preziosi resi da lui e dalle truppe poste sotto il suo comando durante la guerra.

PARIGI, 12. — Il Consiglio supremo oggi non si è riunito nè si riunirà prima di martedì prossimo avendo Balfour lasciato Parigi e non essendo arrivato Milner che deve sostituirlo. In serata è atteso a Parigi Lloyd George, il quale probabilmente verrà da Veauville in automobile, accompagnato dal marchese Alenby. Si crede che da domani il primo ministro inglese avrà dei colloqui con Clémenceau relativamente alla questione della Siria.

Nei circoli ceco-slovacchi ed in quelli diplomatici francesi non è giunta ancora alcuna conferma delle dimissioni del Gabinetto ceco-slovacco.

Non si ha alcuna intenzione di prolungare il termine che spirerà domani a mezzogiorno, accordato alle Delegazioni rumena e jugoslava per firmare il trattato di pace con l'Austria.

Nulla vi è ancora di preciso circa la data della consegna delle condizioni di pace dell'Intesa alla Delegazione bulgara.

SMIRNE, 12. — Il capo della missione francese di riorganizzazione della gendarmeria ottomana a Smirne, a nome anche del console generale di Francia, ha indirizzato al generale comandante le truppe italiane a Mias (Asia Minore) una cordialissima lettera di ringraziamento per la preziosa opera di assistenza e per la generosità mostrata verso i genarmi francesi, le suore di carità e i sudditi francesi dalle autorità italiane che curarono la loro evacuazione in seguito ai tumultuosi avvenimenti di Aidin, negli ultimi giorni di giugno.

LONDRA, 12. — Una nota ufficiale annuncia che il Governo giapponese intratterà trattative con la Cina per l'immediata consegna a quest'ultima dello Sciang-Tung non appena abbia firmato il trattato di pace.